

RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI

QUESITO N. 12

Art. 2 comma 6 CSA che prevede che sulle piazze sprovviste di sportello il Tesoriere si possa avvalere di altri Istituti di Credito al fine di assicurare il servizio in Italia ed all’estero. Detta previsione va correlata a quanto normato dall’art. 12 che prevede l’effettuazione di riscossioni e pagamenti presso gli sportelli del Tesoriere. Le operazioni di incasso e di pagamento diverse da quelle eseguite presso gli sportelli del Tesoriere vengono effettuate attraverso la rete interbancaria e pertanto non risulta avere rilevanza quanto espresso all’art 2 comma 6. Si chiede pertanto di confermare che trattasi di refuso;

RISPOSTA N. 12:

Si conferma quanto disposto dal capitolato, la disposizione va correlata a quanto previsto dall’art. 13.

QUESITO N. 43

Art. 16 comma 7 CSA che prevede gli incassi a favore dell’Ente anche attraverso servizi telematici su reti aperte che l’Amministrazione deciderà di erogare. Si chiede di dettagliare che cosa sia inteso;

RISPOSTA N. 43:

Trattasi di indicazione generale intesa a garantire l’utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di riscossione nel rispetto della normativa vigente.

QUESITO N. 53

Con riferimento alla gara indetta per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione si chiedono i seguenti chiarimenti in relazione alla previsione di cui all’art. 43 del Capitolato d’oneri e cioè che “per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, il Tesoriere rimarrà autonomo titolare del trattamento”, da voi confermata con risposta al quesito n. 8 formulato da altro concorrente, questo Istituto ritiene che la stessa non sia coerente con quanto indicato dal Garante con Parere del 2021.

Con tale documento, infatti, il Garante ribadisce che l’orientamento di nominare le banche quali Responsabili del trattamento sarebbe corretto nei casi in cui le stesse fossero affidatarie dei servizi di tesoreria, cioè nei casi in le banche stesse operassero come un “agente contabile esterno, tenuto a rendere il conto giudiziale inerente alla propria gestione”, cioè esattamente per i servizi e le circostanze richiamati dall’art. 28 del citato Capitolato speciale d’oneri. Il rapporto che si instaurerebbe tra Regione Veneto e l’aggiudicatario del Servizio di Tesoreria non sarebbe configurabile come un ordinario rapporto banca-cliente, al quale si riferiscono le “Linee Guida 07/2020 sui concetti di Titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)” da Voi richiamate, e in cui la banca assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, bensì rientrerebbe pienamente nell’ambito delle indicazioni fornite dal Garante con il citato parere del 13/4/2021.

Alla luce di quanto sopra si chiedono quindi le motivazioni per le quali l’Ente non ritenga applicabile al caso che ci occupa quanto indicato dal Garante con il parere del 13/4/2021, posto che, come richiamato dallo stesso Garante:

- “il servizio di tesoreria non costituisce appannaggio esclusivo delle banche, ben potendo essere svolto anche da “altri soggetti abilitati per legge”;
- le finalità del servizio sono espressamente stabilite dalla legge e perseguite attraverso soggetti tenuti a operare secondo modalità, compiti e funzioni anch’essi legislativamente predefiniti (artt. 209, comma 2, 211, 212, 214 e 225 del TUEL). Nessun margine di autonomia decisionale, pertanto, parrebbe riconosciuto al tesoriere in relazione a molteplici segmenti della sua attività ...;
- i poteri – tipici anche del titolare del trattamento – di istruzione, decisione, verifica e controllo in ordine all’operato dei tesorieri restano riconosciuti in capo agli enti pubblici affidanti (v. artt. 215, comma 1, 217 e 218, comma 2, 221, comma 3, 223, 226, comma 1 del TUEL)...”.
- lo schema di convenzione recentemente adottato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con il contributo, peraltro, di ABI, conferma la prassi sinora seguita, individuando nelle banche affidatarie del servizio di tesoreria i responsabili del trattamento di eventuali dati personali.

RISPOSTA N. 53:

Detto quesito menziona alcuni documenti dai quali si dovrebbe desumere che la banca affidataria del servizio di tesoreria avrebbe il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e non invece di titolare autonomo.

In particolare, quanto al citato parere del Garante del 13.04.2021, non fornito dal concorrente, né pubblicato, lo stesso sembra essere riferito agli Enti Locali; quanto allo schema di convenzione AGID, pure riferito agli Enti locali, lo stesso non risulta avere natura vincolante.

Va considerato, come sempre, che ciascuna situazione merita un'analisi del caso concreto e che comunque sul punto l'impostazione proposta nel capitolato speciale d'oneri pubblicato dalla Regione Veneto sembra aderente al più generale principio di "accountability" di cui all'art. 24 del GDPR. In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art 69 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, "Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria [...]". La Regione, quindi, non esercita alcuna discrezionalità sul "se" svolgere in proprio tale attività o meno, ma per previsione normativa deve ricorrere "al mercato"; la Regione, inoltre, non può dettagliare le modalità di svolgimento dell'attività bancaria, disciplinata dalla normativa di settore che dispone standard e regole tecniche.

Infine quanto ai dati necessari allo svolgimento delle attività in parola, la Regione, allo stato, non sembra poter incidere né modificare "la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento", presupposto questo per l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento da parte dell'Istituto bancario ai sensi dell'art. 28 del GDPR par.3.

A supporto dell'impostazione regionale, si richiamano nuovamente le Linee guida EDPB adottate il 07.07.2021 (successive al parere citato nel quesito) sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, che sono e rimangono un valido punto di riferimento sovranazionale per l'applicazione del GDPR. Alla luce di quanto previsto in dette Linee Guida la Regione, allo stato, "non può influire sulla finalità e sui mezzi del trattamento dei dati da parte della banca" e la banca "va pertanto considerata come titolare ai fini del trattamento", mentre la trasmissione di dati "va considerata come una comunicazione di informazioni tra due titolari del trattamento"

QUESITO N. 69

Si chiede conferma che non sussistono impegni in capo al Tesoriere al rilascio di garanzie fidejussorie su richiesta dell'Amministrazione ed a favore di terzi e che le stesse, qualora richieste nel periodo di durata

2
contrattuale, saranno oggetto di specifica valutazione ed eventuale autorizzazione all'emissione da parte degli Organi deliberanti dell'Istituto Tesoriere.

RISPOSTA N. 69

Si conferma.

QUESITO N. 76

Con riferimento alla risposta al QUESITO N. 23 si chiede di confermare che, di conseguenza, l'art. 21 comma 2 del Capitolato possa essere così integrato (parte in rosso) all'atto della stipula contrattuale: Per le operazioni di indebitamento stipulate dall'Amministrazione, il Tesoriere è tenuto a garantire il versamento agli istituti finanziatori entro le singole scadenze, dell'importo integrale delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento, anche in temporanea carenza di disponibilità di cassa, con facoltà di rivalersi su qualunque altra entrata dell'Amministrazione. **In caso di temporanea carenza di disponibilità di cassa, il pagamento delle rate dei finanziamenti sarà garantito dal Tesoriere entro il limite massimo dell'anticipazione concedibile previsto in convenzione di tesoreria; oltre detto limite, il pagamento delle rate dei finanziamenti non sarà garantito dal Tesoriere, il quale di conseguenza, in tale ultimo caso, non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato o ritardato pagamento delle rate dei finanziamenti.**

RISPOSTA N. 76:

Non si conferma.

QUESITO N. 77

Con riferimento alla risposta al QUESITO N. 60 che prevede l'esecuzione da parte del Tesoriere di pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all'estero, poiché non è stato confermato che si faccia riferimento

a pagamenti disposti per bonifico, si chiede di confermare che se si tratta di pagamenti per cassa gli stessi potranno essere disposti solo sulle Filiali attive del Tesoriere in Italia e/o all'estero e se si tratta di disposizioni estere, le stesse potranno essere garantite solo attraverso disposizione di bonifico a favore della Banca del beneficiario sempre nel rispetto delle eventuali disposizioni legislative in materia di trasferimento di somme verso l'estero.

RISPOSTA N. 77:

Si conferma.

QUESITO N. 78

Con riferimento all'ART.5 del capitolato d'oneri lo stesso elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese e commissioni comprese nel corrispettivo omnicomprendivo di cui al comma 1, connesse all'esercizio del servizio del capitolato stesso. Molti dei servizi previsti in capitolato, che il Tesoriere è impegnato all'occorrenza ad erogare, è stato confermato dall'Ente non essere attualmente attivi (es. SDD, MAV, SEDA Avanzato, POS) senza quindi una preventiva stima di quelli che potrebbero essere i futuri volumi inerenti gli stessi qualora dovessero essere richiesti nel corso della durata contrattuale. Trattandosi quindi di prestazioni per le quali non risulta alcun limite/valore/quantitativo delle stesse è fondatamente sostenibile che gli eventuali servizi di cui l'Ente abbia bisogno nel corso della durata contrattuale debbano essere oggetto di apposita negoziazione tra le parti con riferimento alle relative condizioni economiche di erogazione. Non è infatti richiedibile un'offerta di corrispettivo omnicomprendivo su servizi non attivi e non stimabili a priori negli eventuali volumi/quantitativi.

Si chiede pertanto di confermare quanto segnalato.

RISPOSTA N. 78:

Al momento non è prevedibile un impatto significativo dei servizi richiamati dal quesito tale da giustificare un'apposita negoziazione tra le parti e pertanto si conferma quanto previsto dall'art. 5 del capitolato. Qualora l'attivazione di tali servizi dovesse assumere una misura considerevole in termini di valore/quantità, potrà essere valutata una negoziazione specifica su questo punto con l'operatore economico aggiudicatario.

QUESITO N. 79

Con riferimento alla risposta ai QUESITI N. 14 e 15 si chiede di precisare l'importo medio delle polizze fideiussorie, delle fideiussioni bancarie e degli assegni oggetto di consegna e ritiro presso la sede dell'Ente;

RISPOSTA N. 79:

In merito a quanto richiesto si comunicano i seguenti dati e valori:

ESERCIZIO	NR. POLIZZE / FIDEIUSSIONI	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
2020	246	176,98	30.622.325,93
2021	206	135,50	21.881.813,09
2022	197	153,91	3.092.065,23

ESERCIZIO	NR. ASSEGNI BANCARI / CIRCULARI	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
2020	18	0,96	500.000,00
2021	23	3,71	100.000,00
2022	12	86,00	81.000,00

QUESITO N. 80

Con riferimento all'art. 5, comma 2 del Capitolato d'oneri ove si parla di "imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento", si chiede di quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente applicata sugli ordinativi di pagamento pagati negli anni 2020/2021/2022 e di confermare se detta imposta debba essere ricompresa nel corrispettivo annuo.

RISPOSTA N. 80:

si confermano le disposizioni dell'art. 5 comma 2, secondo le quali l'eventuale applicazione di imposta di bollo è da considerarsi ricompresa nel corrispettivo annuo; si comunica che il valore dell'imposta di bollo pagata sugli ordinativi negli anni 2020/2021/2022 è pari ad euro 0,00 in virtù dell'esito dell'Interpello n.907/2019 reso dall'Agenzia delle Entrate in data 23/07/2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Giulia Tambato